



PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE

Palazzo Martinengo, via Musei, 32 - 25121 Brescia

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

(ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL CODICE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE, AFFERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI: BASSA PIANURA BERGAMASCA, SERIATE LAGHI E VALLE SERIANA - PERIODO 1 aprile 2018 – 31 dicembre 2019

(COMUNE DI SERIATE)

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL
indetta dalla Provincia di Brescia per conto del COMUNE DI SERIATE (BG)

Procedura aperta , ai sensi dell’articolo 60 del Codice

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a), del Codice

CIG: 72406640F5

CODICE NUTS: ITC 46

(ID 91196521)

Il presente disciplinare è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (cd “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche “Codice”), delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) emanate in attuazione del Codice, nonché del Regolamento Provinciale dei Contratti e tenendo in considerazione altre disposizioni ed i Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

La **PROVINCIA DI BRESCIA/Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta**, nell’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (e di seguito denominata “S.U.A.”) **per conto del COMUNE DI SERIATE** (prov. di BG), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “**Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “**Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

INDICE

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Sezione 2. Documentazione di gara

Sezione 3. Informazioni generali

3.1 Descrizione dell'appalto

3.1.1 Oggetto dell'appalto

3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se previsto)

3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

3.1.4 Varianti in sede di offerta

3.1.5 Durata dell'appalto

3.1.6 Valore dell'appalto

3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto

3.1.8 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

3.2 Subappalto e contratti simili

3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti

3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti

3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti

3.3 Soggetti ammessi a partecipare

3.4 Requisiti di partecipazione

3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del Codice

3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del Codice

3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del Codice

3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del Codice

3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione

3.7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara

3.7.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria

3.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara

3.7.4 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale

3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto

l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

3.10 Avalimento

3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva

3.12 Obbligo di sopralluogo

3.13 Richiesta di informazioni/chiarimenti, comunicazioni di gara

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

4.1 Documentazione amministrativa - step 1

4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)

4.1.2 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)

4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)

4.1.4 PassOE

4.1.5 Garanzia provvisoria

4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva

4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (ex AVCP)

4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata

4.1.12 Avalimento

4.1.13 Procura

4.1.14 Patto d'integrità

4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni

4.1.16 Marca da bollo

4.1.17 Attestazione di avvenuto sopralluogo

4.1.18 Referenza bancaria

4.2 Offerta tecnica - step 2

4.3 Offerta economica - step 3

4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

4.3.2 Allegato all'offerta economicamente

4.4 Riepilogo dell'offerta prezzo - step 4

4.5 Invio offerta - step 5

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

5.1 Criterio di aggiudicazione

5.2 Ulteriori regole e vincoli

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

6.1 Offerte anormalmente basse

6.2 Soccorso istruttorio

6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

7.1 Aggiudicazione

7.1.1 Proposta di aggiudicazione

7.1.2 Aggiudicazione

7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

7.2 Stipulazione del contratto

7.3 Garanzie definitive

Sezione 8. Trattamento dei dati personali

Sezione 9. Accesso agli atti

Sezione 10. Contenzioso

1 - CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Amministrazione aggiudicatrice	<p>PROVINCIA DI BRESCIA</p> <p>Palazzo Martinengo, via Musei n. 32, 25121 Brescia</p> <p>CF 80008750178 - P.IVA 03046380170</p> <p>in veste di stazione unica appaltante</p> <p>per conto del</p> <p>COMUNE DI SERIATE</p> <p>Piazza Angiolo Alebardi n.1, 24068 Seriate (BG)</p> <p>C.F. - P.IVA 00384000162</p>
Tipologia della procedura	Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice
CPV	92500000-6. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
Oggetto dell'appalto	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE, AFFERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI: BASSA PIANURA BERGAMASCA, SERIATE LAGHI E VALLE SERIANA - PERIODO 1 aprile 2018 – 31 dicembre 2019
codice CIG	72406640F5
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 16.00 del 29.12.2017
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12.00 del 19.12.2017
Apertura delle offerte	Ore 10.00 del 10.01.2018
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore totale della procedura	€ 1.591.355,20 oltre IVA (se dovuta)
Costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso	zero
Importo soggetto a ribasso	€ 633.551,00 oltre IVA (se dovuta)
Responsabile Unico del Procedimento del Comune, ai sensi dell'art. 31 del Codice	Dirigente Settore 4 del Comune di Seriate – Dott. Stefano Rinaldi
Responsabile del procedimento di gara (*)	Dott. Fabio De Marco, funzionario Amministrativo della Stazione Appaltante della Provincia di Brescia
Durata del contratto	01/04/2018 – 31/12/2019
Luogo di esecuzione del contratto	Comuni afferenti ai sistemi bibliotecari: BASSA PIANURA BERGAMASCA, SERIATE LAGHI E VALLE SERIANA
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine

	di presentazione delle offerte
Pubblicazione GURI	n. 135 del 22.11.2017
(*) Si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, Dott. Fabio De Marco, funzionario Amministrativo della Stazione Appaltante.	

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La seguente documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione “Documenti amministrativi”

Bando di gara
Disciplinare di gara
Domanda di partecipazione e dichiarazioni concernenti l'operatore economico (Modello A)
Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del Codice per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati)
Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3)
Patto di integrità
Capitolato prestazionale ed allegato A
Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato d'appalto o altri documenti di gara ed il presente disciplinare prevale quest'ultimo.

La documentazione di gara può essere visionata anche presso gli uffici della Provincia di Brescia - Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta (“S.U.A.”), con sede in via Musei n. 32, 25121 Brescia, recapito telefonico 030.3749862, email contratti@provincia.brescia.it, PEC stazioneappaltante@pec.provincia.bs.it, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 20.11.2017 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet della Provincia di Brescia all'indirizzo www.provincia.brescia.it in data 22.11.2017.

3 - INFORMAZIONI GENERALI

Il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza (d'ora innanzi “CUC”), premesso che la PROVINCIA DI BRESCIA per conto del COMUNE DI SERIATE (BG), in attuazione della <<Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione appaltante>> (rif. deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 e successive modifiche), sottoscritta in data 25/11/2015 (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/2015), vista la determinazione a contrarre n. 858 adottata in data del 6 novembre 2017 dal Dirigente Settore 4 del Comune di Seriate – Dott. Stefano Rinaldi, ha indetto la presente Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, finalizzata all'affidamento di SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE, AFFERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI: BASSA PIANURA BERGAMASCA, SERIATE LAGHI E VALLE SERIANA - PERIODO 1 aprile 2018 – 31 dicembre 2019 da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett. a), del Codice,

Si precisa che l'operatore economico, presentando apposita offerta, dichiara pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato prestazionale integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono.

Capitolo 3.1 Descrizione dell'appalto

§ 3.1.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE, AFFERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI: BASSA PIANURA BERGAMASCA, SERIATE LAGHI E VALLE SERIANA - PERIODO 1 aprile 2018 – 31 dicembre 2019 come dettagliatamente descritti nel Capitolato prestazionale.

§ 3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se prevista)

L'appalto **non è suddiviso in lotti**, stante la necessità dichiarata dal Comune di rafforzare ed omogeneizzare i servizi offerti, assicurando un unico referente per tutti i Comuni aderenti e garantendo delle economie di scala.

§ 3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto e le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione stessa sono riportate nel Capitolato prestazionale.

§ 3.1.4 Varianti in sede di offerta

Gli operatori economici, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità-prezzo, **possono** presentare varianti in sede di offerta migliorative, nel rispetto delle disposizioni che seguono, dei documenti di gara e dei **requisiti minimi** nonché delle **modalità specifiche per la loro presentazione**, secondo quanto previsto dal Capitolato.

§ 3.1.5 Durata dell'appalto.

I servizi hanno una dimensione temporale decorrente dal 01/04/2018 fino al 31/12/2019.

§ 3.1.6 Valore dell'appalto

Il valore della procedura, comprensivo delle eventuali opzioni (quinto d'obbligo, ripetizione di servizi analoghi), ammonta a € 1.591.355,20,00 (IVA di legge esclusa).

L'importo a base di gara è di € 633.551,00 (al netto dell' I.V.A. di legge).

L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il Capitolato e la soluzione progettuale presentata in sede di gara.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

I costi della manodopera incidono sull'importo a base d'asta nella percentuale del 93,50% e rientrano nello stesso importo soggetto a ribasso (art. 23, comma 16, Codice).

Ai sensi di cui all'art. 106, comma 12, del Codice l'importo contrattuale potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto d'obbligo qualora il committente ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere a ripetizione di servizi analoghi, alle medesime condizioni e per la durata di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. dell'art. 63, comma 5, del Codice. Per la ripetizione biennale di servizi analoghi a quelli dell'appalto originario, per il periodo 01.01.2020-31.12.2021, l'importo presunto stimato in Euro 831.094,00 (ottocentotrentunomilazerovantatquattro/00) oltre I.V.A. di legge, se e in quanto dovuta, è stato computato nella determinazione dell'ammontare globale della procedura (come indicato al primo capoverso del presente paragrafo)

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse a valere sui bilanci dei singoli comuni interessati.

L'appalto non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.

§ 3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dell'appalto sono i comuni afferenti ai Sistemi bibliotecari: Bassa Pianura Bergamasca, Seriate Laghi e Valle Seriana Comuni.

§ 3.1.8 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Per la disciplina delle modifiche nonché delle varianti del contratto d'appalto in corso di validità si rinvia all'art. 106 del Codice nonché alle eventuali disposizioni specifiche del Capitolato prestazionale.

Capitolo 3.2 Subappalto e contratti simili

In relazione all'appalto di cui alla presente procedura, il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e dai successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.

§ 3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di **parte** delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (art. 105, comma 2, del Codice).

Il subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, del Codice).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nonché nei comuni delle isole minori (v. art. 105, comma 3, Codice).

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

§ 3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice **è richiesta obbligatoriamente l'indicazione della terna di subappaltatori** (unica prestazione omogenea).

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione delle proprie dichiarazioni (Mod. A, Mod. B, Mod C nonché il Passoe).

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, con le modalità e alle condizioni sopra richiamate, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto il servizio richiedendo specifica autorizzazione alla Stazione appaltante, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, Codice.

Il soggetto aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, esclusivamente previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria/prestazione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7, Codice).

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal Codice (v. art. 105, comma 7).

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

§ 3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (v. art. 105, comma 12, Codice).

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Capitolo 3.3 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta.

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la

modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto di concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto, in caso di carenza o incompletezza, si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).

Capitolo 3.4 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici **in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti** (generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.

Requisiti di carattere generale	<p>Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice; insussistenza dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, tra i quali, a titolo non esaustivo, si menzionano quelli previsti dalle seguenti disposizioni di legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 5, comma 2, lett. c) della legge 15 dicembre 1990, n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"; 2. art. 44, comma 11 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; 3. art. 41, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 4. art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; 5. art. 32-quater C.P. 6. art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (l'operatore economico si obbliga altresì a non conferire incarichi entro i tre anni dalla cessazione dei dipendenti della Provincia di Brescia e dei Comuni committenti). <p>Inoltre gli operatori economici partecipanti alla procedura:</p> <p>- si obbligano a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta comunale (Comune di Seriate) n. 93 del 20 maggio 2014 con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 4 "Regali compensi e altre utilità" e del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 che si considerano facenti parte sostanziale dell'affidamento;</p>
--	---

	<p>- accettano i contenuti del patto di integrità del Comune di Seriate, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29 giugno 2015, e pubblicato all'indirizzo www.comune.seriata.bg.it (il patto d'integrità deve essere sottoscritto a pena di esclusione ed allegato all'offerta come indicato nei successivi paragrafi);</p> <p>- in caso di aggiudicazione assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010</p>
Requisiti di idoneità professionale	<p>a) Ai sensi dell'art. 83 commi 1, lettera a) e 3 del Codice, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'UE residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, e agricoltura artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, nonché, se società cooperativa o consorzio, l'iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, in relazione all'oggetto dell'appalto (CPV: 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, 92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi, 92511000-6 Servizi di biblioteche, 92512000-3 Servizi di archivi, 92521000-9 Servizi di musei e 92521100-0 Servizi di esposizione in musei)</p> <p>b) Nel caso di cooperative sociali, iscrizione agli albi regionali di cui all'articolo 9, comma 1 della Legge n. 381/1991.</p>
Requisiti di capacità tecniche e professionali	<p>Ai sensi dell'art. 83 commi 1, lettera c) e 6 del Codice, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:</p> <p>c) regolare esecuzione di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto, nel triennio antecedente dalla data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo iva esclusa almeno pari € 800.000. A tal fine sono considerati analoghi i servizi classificati con i seguenti CPV: 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, 92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi, 92511000-6 Servizi di biblioteche, 92512000-3 Servizi di archivi, 92521000-9 Servizi di musei e 92521100-0 Servizi di esposizione in musei.</p> <p>d) il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma quinquennale) e un'esperienza adeguata rispetto alle attività che sarà chiamato a svolgere nell'esecuzione dell'oggetto di cui al capitolato e comunque non inferiore a dodici mesi.</p>
Requisiti di capacità economica e finanziaria	<p>Ai sensi dell'art. 83 commi 1, lettera b) del Codice i soggetti che intendono partecipare alla gara, anche in caso di costituendo RTI, devono essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria: presentazione complessivamente di almeno una referenza bancaria idonea rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume d'affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.</p>

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione** dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Capitolo 3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

§ 3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

§ 3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del Codice

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del Codice deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del Codice non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

§ 3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del Codice

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara (anche con riferimento a ciascuno dei lotti, qualora previsti), la Stazione appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario (anche per ciascun lotto), specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

§ 3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del Codice

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

In relazione alla **certificazione di regolarità fiscale**, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. **Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.**

§ 3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del Codice

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, consistenti in **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) Codice (**gravi illeciti professionali**), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso Codice.

Al proposito si richiamano espressamente le **Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC** (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016).

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice (situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo Capitolo 6.2.

La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

§ 3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;

c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

Capitolo 3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

§ 3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 83 commi 1, lettera a) e 3 del Codice, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'UE residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, e agricoltura artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, nonché, se società cooperativa o consorzio, l'iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, in relazione all'oggetto dell'appalto (CPV: 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, 92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi, 92511000-6 Servizi di biblioteche, 92512000-3 Servizi di archivi, 92521000-9 Servizi di musei e 92521100-0 Servizi di esposizione in musei)

In relazione all'appalto oggetto della gara, l'operatore economico concorrente deve essere configurato come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge n. 381/91. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

§ 3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13, del Codice. Qualora ne sia prevista la partecipazione, gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, nei termini di cui Capitolo 6.2.

Fatto salvo l'esperimento di quanto appena sopra previsto e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del Codice e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la S.U.A. sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è **escluso** dalla procedura di gara.

Capitolo 3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici devono possedere capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, tenuto presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione (art. 83, commi 1, lett. b) e c) e 2, Codice), secondo quanto sinteticamente indicato nella tabella di cui al precedente Capitolo 3.4 e meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Capitolo, anche con riguardo alle modalità per dimostrarne il possesso.

§ 3.7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 83 commi 1, lettera b) del Codice i soggetti che intendono partecipare alla gara, anche in caso di costituendo RTI, devono essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria: presentazione complessivamente di almeno una referenza bancaria idonea rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestante

che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume d'affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.

§ 3.7.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico deve essere dimostrata in sede di gara, allegando una referenza bancaria così come indicato nel precedente paragrafo.

§ 3.7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 83 commi 1, lettera c) e 6 del Codice, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- **SERVIZI ANALOGHI:** regolare esecuzione di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto, nel triennio antecedente dalla data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo iva esclusa almeno pari € 800.000. A tal fine sono considerati analoghi i servizi classificati con i seguenti CPV: 92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, 92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi, 92511000-6 Servizi di biblioteche, 92512000-3 Servizi di archivi, 92521000-9 Servizi di musei e 92521100-0 Servizi di esposizione in musei.
- **PROFESSIONALITA':** il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma quinquennale) e un'esperienza adeguata rispetto alle attività che sarà chiamato a svolgere nell'esecuzione dell'oggetto di cui al capitolato e comunque non inferiore a dodici mesi.

§ 3.7.4 Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, acquisendoli direttamente dagli enti pubblici presso cui sono stati effettuati.

SERVIZI ANALOGHI

Per quanto riguarda i servizi analoghi, il requisito dichiarato in sede di offerta nel Modello A (nel quale devono essere precisati: denominazione del committente, oggetto dei lavori/servizi, CPV prevalente/principale, CIG se committente pubblico, durata contrattuale, durata contrattuale utile ai fini del possesso del requisito, importo contrattuale ed importo contrattuale utile ai fini del possesso del requisito) dovrà essere comprovato dall'operatore economico attraverso il sistema AVCPASS, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13, del Codice, inserendo a sistema la seguente documentazione: copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative al periodo considerato ovvero copia del contratto unitamente alla copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione pubblica/del committente privato, in ogni caso corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

In caso di malfunzionamento del sistema, il possesso dei citati requisiti è verificato dalla SUA mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati. In relazione ai servizi resi a favore di soggetti privati nonché ai servizi resi a favore di amministrazioni pubbliche per i quali non siano acquisibili le relative attestazioni, la Stazione appaltante comunicherà all'operatore economico i documenti che sarà tenuto a produrre, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.

PROFESSIONALITA'

Il possesso del requisito dichiarato in sede di offerta nel Modello A dovrà essere certificato a seguito della proposta di aggiudicazione mediante i curricula personali, redatti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con data non antecedente al 2016 e sottoscritti digitalmente dall'interessato (se in formato elettronico) ovvero con firma autografa leggibile (se in formato cartaceo). I CV dovranno essere caricati in formato elettronico nel sistema AVCPASS corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Capitolo 3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

§ 3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

§ 3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5, del Codice e dell'art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del Codice, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del Codice.

Capitolo 3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

In base all'art. 110, commi da 3 a 5, del Codice, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del Codice, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) qualora l'Anac, sentito il giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del Codice.

Capitolo 3.10 Avvalimento

In base all'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1, dello stesso decreto.

L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 89, comma 1, del Codice ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso Codice.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:

- a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
- b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7, del Codice.

Qualora l'impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).

In base all'art. 89, comma 6, del Codice è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In base all'art. 89, comma 7, del Codice, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del Codice.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso Codice.

In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In relazione all'appalto l'Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.

Capitolo 3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva

Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nei termini precisati nel capitolo 3.5. della presente lettera di invito.

Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3, del Codice, nei termini precisati.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché

all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Capitolo 3.12 Obbligo di sopralluogo

In relazione al presente appalto non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

Capitolo 3.13 Richiesta di informazioni/chiarimenti, comunicazioni di gara

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti al R.U.P., inerenti oggetto, documentazione di gara, elaborati tecnici, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro e non oltre le **ore 12.00 del 19.12.2017**. Non sono pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile, saranno evase entro sei giorni lavorativi, e comunque, entro le ore 12.00 22.12.2017.

Esclusivamente in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo: contratti@provincia.brescia.it.

Le risposte di interesse generale alle suddette richieste nonché eventuale documentazione sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

ATTENZIONE: tutte le comunicazioni tra la Provincia di Brescia e gli operatori economici partecipanti, inerenti le fasi di espletamento della procedura in oggetto, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e articolo 97, comma 1, del Codice (richiesta di spiegazioni concernenti l’anomalia dell’offerta) **s’intendono validamente ed efficacemente effettuate ad ogni effetto di legge tramite la Piattaforma SINTEL (funzionalità “Comunicazioni procedura) oppure tramite invio di comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla concorrente nella dichiarazione di cui al Modello A. I concorrenti accettano incondizionatamente tali disposizioni mediante apposita dichiarazione contenuta nel Modello A del presente disciplinare che dovrà coincidere con l’indirizzo PEC registrato nella piattaforma SINTEL.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non ancora formalmente costituiti, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo, s’intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento e di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari/subappaltatori.

Sezione 4. Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall’articolo 79 del Codice.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del

percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. Come precisato nell'allegato documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Capitolo 4.1 Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

§ 4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)

L'operatore economico deve produrre, a **pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, conforme al **Modello A**, allegato al presente disciplinare di gara, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'insussistenza delle cause di esclusione, il possesso dei requisiti di ammissione alla gara ed altri dichiarazioni richieste dalla Provincia di Brescia.

In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice.

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> Forma singola 	Allegare il Modello A sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare il Modello A per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare il Modello A per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). Allegare il Modello A reso dal consorzio medesimo e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) 	Allegare Modello A per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione della concessione, allegare il Modello A reso dal consorzio medesimo e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta tecnica, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Dette informazioni dovranno essere evidenziate nell'offerta tecnica.

§ 4.1.2 Dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)

L'operatore economico deve produrre il **Modello B**, allegato al presente disciplinare di gara, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 (ivi compreso il titolare/legale rappresentante), ad eccezione dei soggetti cessati per cui va compilato il Modello C, e firmato digitalmente dagli stessi dichiaranti.

La dichiarazione sostitutiva i soggetti tenuti alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) per conto degli interessati e firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> Forma singola 	Allegare Modello B sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici 	Allegare Modello B per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice)	persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<p>Allegare Modello B per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p> <p>Allegare Modello B reso dal consorzio medesimo e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) 	<p>Allegare Modello B per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p> <p>Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione della concessione, allegare Modello B reso dal consorzio medesimo e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p>

§ 4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del Codice per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)

L'operatore economico deve produrre il **Modello C**, allegato al presente disciplinare di gara, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice per eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e firmato digitalmente dagli stessi dichiaranti.

La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) per conto degli interessati e firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Allegare Modello C sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. (sia costituito che costituendo) • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare Modello C per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<p>Allegare Modello C per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p> <p>Allegare Modello C reso dal consorzio medesimo e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) 	<p>Allegare Modello C per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p> <p>Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione della concessione, allegare Modello C reso dal consorzio medesimo e sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).</p>

§ 4.1.4 PassOE

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "ANAC") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> Forma singola 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
<ul style="list-style-type: none"> Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) 	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione della concessione, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.12 Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (ex AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

§ 4.1.5 Garanzia provvisoria

L'operatore economico, a corredo dell'offerta, deve produrre documento in formato elettronico comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia provvisoria" prevista dall'art. 93, comma 1, del Codice, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura e secondo le modalità di seguito specificate:

- trattandosi di appalto **non suddiviso in lotti**, nella misura di € **31.827,10** (pari al 2% del prezzo base indicato nel precedente Capitolo 3.1).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, Codice e dal § 6.2).

L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, ossia:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 66/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente".

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice (schema tipo 1.1 previsto dal decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive).

La garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere **intestata alla Provincia di Brescia** e deve avere efficacia per il seguente periodo di tempo, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta, pari a 180 giorni;

La Stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione potrà richiedere il rinnovo della garanzia per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento.

La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, Codice:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
- Forma singola	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzata ad impegnare il garante che dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico. <ul style="list-style-type: none"> • Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che invia l'offerta.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. Costituito • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. <ul style="list-style-type: none"> • Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. / consorzio. • Il firmatario del contraente deve essere il titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario o del consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzata ad impegnare il garante che dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico. <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati. • Il firmatario del contraente può essere il titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario, uno degli operatori economici mandanti o consorziandi.

Nel caso di documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **contanti** (o con bonifico o in assegni circolari): (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), in questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Via Benedetto Croce, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: **PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE, AFFERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI: BASSA PIANURA BERGAMASCA, SERIATE LAGHI E VALLE SERIANA - PERIODO 1 aprile 2018 – 31 dicembre 2019 (Comune di Seriate)– CIG 72406640F5**

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento/deposito, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. Costituito • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<p>Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento/deposito deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo.</p> <p>Nella causale del versamento/deposito deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento / consorzio.</p> <p>La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<p>Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento/deposito può essere effettuato da una degli operatori economici raggruppandi / consorziandi.</p> <p>Nella causale del versamento/deposito deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati.</p> <p>La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.</p>

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
<ul style="list-style-type: none"> • RTI costituito • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice) • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del Codice) 	<ul style="list-style-type: none"> • Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del Codice)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, Codice);
- altri casi previsti dalla normativa.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'**affidatario** è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, non verrà restituita ma **sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice**, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;

§ 4.1.6 Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l'impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva), qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, Codice e dai §§ 6.2.1.

La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione della presente lettera d'invito.

La dichiarazione di impegno non è richiesta nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che invia l'offerta.

<ul style="list-style-type: none"> R.T.I. Costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<p>Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. / consorzio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> R.T.I. Costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	<p>Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati.</p>

Nel caso di documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

§ 4.1.7 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva

L'operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> Qualsiasi forma di partecipazione 	<p>Allegare documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante oppure nel caso di documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte dell'agente.</p>

§ 4.1.8 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 non è richiesto quale requisito di ammissione ma consente semplicemente una riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come previsto dall'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato.

§ 4.1.9 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)

L'operatore economico deve presentare copia (firmata digitalmente dal legale rappresentante) del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il contributo all'ANAC (EX AVCP), che ammonta, in base alla deliberazione n. 1377/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a € 70,00, può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.

§ 4.1.10 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto

Come precisato al precedente Capitolo 3.2, la Stazione Appaltante consente che i servizi possano essere oggetto di subappalto, che non deve comunque superare il 30% dell'importo complessivo del contratto. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei servizi oggetto della presente procedura in subappalto nel Modello A, **indicando, obbligatoriamente, la terna di subappaltatori** (la prestazione omogenea è unica).

I subappaltatori devono produrre in sede di offerta i Modelli A, B e C, il Passoe ed eventuali altre dichiarazioni/documentazioni previste dal presente disciplinare qualora sussistano le relative fattispecie.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105, comma 9, del Codice)

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del Codice).

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

§ 4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 co.2 lett. e) del Codice) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendere un'apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A, che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Rendere un'apposita dichiarazione di impegno (sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ogni operatore economico) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà i contratti in nome e per conto proprio e dei mandanti.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito 	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). Allegare copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice) • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2 lett e) del Codice) 	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo titolare, legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). Allegare copia dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico. Solo in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. c) del Codice, allegare copia della delibera dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Attenzione: ricordarsi di allegare la dichiarazione di impegno nel caso di costituendo raggruppamento/consorzio ordinario di imprese.

§ 4.1.12 Avvalimento

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento di cui al precedente Capitolo 3.10, in conformità all'art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
 - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, utilizzando preferibilmente i Modelli A, B e C;
 - possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del Codice;

3. patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);
4. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, *ovvero*, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, Codice (normativa antimafia).

Il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

§ 4.1.13 Procura

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

§ 4.1.14 Patto d'integrità

L'operatore economico (compresi i progettisti esterni) deve allegare, **a pena di esclusione**, il Patto d'integrità, sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il patto stesso. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente. Inoltre in caso di avvalimento, il Patto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito o costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 co. 2 lett. e) del Codice) • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice) 	Può essere presentato alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • un singolo documento sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando o raggruppato/consorziato; • un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando o raggruppato/consorziato, sottoscritto con firma digitale del relativo titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto (ovvero la carenza di dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, (v. successivo Capitolo 6.2).

L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dalla Stazione Appaltante a sottoscrivere ulteriormente il Patto di integrità all'atto della stipula del contratto d'appalto.

§ 4.1.15 Ulteriori eventuali dichiarazioni

L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco.

§ 4.1.16 Marca da bollo

Non essendo previsto l'allegato all'offerta economica, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v.

precedente Sezione 1. “Caratteristiche della procedura”, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.

L'assenza di detta regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

§ 4.1.17 Attestazione di avvenuto sopralluogo

Non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

§ 4.1.18 - Referenza bancaria

L’operatore economico deve produrre una dichiarazione bancaria come indicato al paragrafo 3.7.1.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> Qualsiasi forma di partecipazione 	Allegare file del documento firmato digitalmente dal legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'istituto che ha rilasciato la dichiarazione bancaria oppure nel caso di documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare, del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico.

Capitolo 4.2 Offerta tecnica – step 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire, nell’apposito campo, un progetto tecnico di massimo 20 cartelle (facciate) in formato A4, con la possibilità di rinvio ad ulteriori allegati tecnici di max 10 cartelle (facciate) in formato A4, articolandolo obbligatoriamente tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 del capitolato e rispettando l’ordine degli elementi di cui alla tabella rappresentata nel capitolo 5.1 del presente disciplinare.

Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva ed univoca, non si contano nel numero delle pagine le eventuali copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni d’origine o certificazioni analoghe se rilasciate da autorità o da organismi indipendenti. Il progetto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma); in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici raggruppati.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> Forma singola 	Allegare il documento firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
<ul style="list-style-type: none"> R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare un unico documento, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento / consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> R.T.I costituito Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare un unico documento firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del mandatario/capogruppo.
<ul style="list-style-type: none"> Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) 	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Qualsivoglia proposta illustrata nel progetto non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica e al suo impatto sul servizio.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti, può comportare l'**esclusione dalla gara**.

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di gara.

Capitolo 4.3 Offerta economica – step 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il ribasso offerto sul costo medio orario del servizio (pari a € 18,50, IVA esclusa), utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (con troncamento).

Inoltre nella formulazione dell’offerta l’operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare nell’apposito campo in piattaforma SINTEL, gli **oneri propri di sicurezza interna aziendali** ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. Non sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera in quanto, come attestato dal Comune di Seriate, trattasi di servizi di natura intellettuale.

§ 4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) offerto” il valore individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice, pari ad euro **zero** (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008).

§ 4.3.2 Allegato all’offerta economica

Non sono previsti allegati all’offerta economica.

Capitolo 4.4 Riepilogo dell’offerta prezzo – step 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	Allegare il documento firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare un unico documento, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento / consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, co. 2, lett. e), Codice) 	Allegare un unico documento firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del mandatario/capogruppo.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, co. 2, lett. b) e c), Codice) 	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Capitolo 4.5 Invia offerta – step 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

SEZIONE 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**Capitolo 5.1 Criterio di aggiudicazione**

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 858/2017, l'affidamento del servizio in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura aperta, di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 60, del Codice.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di seguito indicate.

Il punteggio complessivo espresso in centesimi è così articolato:

- **OFFERTA TECNICA max 70 punti**
- **OFFERTA ECONOMICA max 30 punti.**

OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

Per la valutazione dell'offerta tecnica si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

Servizi bibliotecari, culturali e museali: proposte progettuali		PUNTEGGIO massimo assegnato
Ogni proposta dovrà essere concreta, realizzabile e gestibile autonomamente (anche se concordata con gli Comuni, fruitori del servizio oggetto d'appalto), a completo carico della ditta appaltatrice, sia dal punto di vista economico che organizzativo. Presentare descrizione dettagliata		
1. Progetto attinente il reclutamento, la formazione e la tempestiva sostituzione del personale addetto al servizio, per l'intera durata dell'appalto – MAX 5 PUNTI (elemento)	5	
2. Servizi bibliotecari e culturali – MAX 45 PUNTI (elemento)		
a. Progetto attinente i servizi di Front Office, con particolare attenzione a: prima informazione e reference (sub-elemento)	5	
b. Progetto attinente i servizi di Back Office ¹ : animazione, gruppi di lettura e laboratori per ragazzi (sub-elemento)	5	
c. Progetto attinente i servizi di Back Office: animazione, gruppi di lettura e laboratori per adulti (sub-elemento)	5	
d. Progetto attinente i servizi di Back Office: gestione (acquisizione, ingressatura, riordino, accodamento) e revisione delle raccolte (sub-elemento)	5	
e. Progetto attinente i servizi di Back Office: rilevazione ed elaborazioni statistiche (sub-elemento)	5	
f. Progetto attinente i servizi di Back Office: gestione della comunicazione (mailing list, gestione pagine web e social) (sub-elemento)	5	
g. Progetto attinente i servizi di Back Office: traduzione di libri INBOOK (sub-elemento)	5	
h. Progetto attinente le sinergie tra piccole biblioteche: attività ed eventi (sub-elemento)	5	
i. Progetto attinente le sinergie tra piccole biblioteche: coordinamento e gestione dell'interprestito (sub-elemento)	5	
3. Progetto di gestione del servizio museale MAX 5 PUNTI (elemento)	5	
4. Progetti di miglioramento (inserire l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione: si valuteranno le migliori in base alle effettive utilità a discrezione della commissione) – MAX 5 PUNTI (elemento)	5	
5. Progetti innovativi (inserire l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione: si valuteranno le migliori in base alle effettive utilità a discrezione della commissione) – MAX 5 PUNTI (elemento)	5	
6. Progetti di sviluppo dei servizi (inserire l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione: si valuteranno le migliori in base alle effettive utilità a discrezione della commissione) – MAX 5 PUNTI (elemento)	5	

1

I progetti possono essere svolti anche di fuori dell'orario di apertura al pubblico della biblioteca, con oneri a totale carico della ditta vincitrice dell'appalto. Si chiede di specificare il numero delle iniziative e di quantificare i progetti in termini di ore complessive per il biennio, a carico della ditta vincitrice dell'appalto.

Per quanto concerne le modalità di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, si stabilisce quanto segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi di cui è composta, in base alla documentazione costituente l'Offerta Tecnica e contenuta nella busta telematica “**Offerta Tecnica**”.
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo aggregativo-compensatore, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criteri di valutazione</i>
<i>Eccellente</i>	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<i>Ottimo</i>	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<i>Buono</i>	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<i>Discreto</i>	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<i>Modesto</i>	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
<i>Assente/irrelevante</i>	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento/elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento/elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento/elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto;

- e) la somma degli indici di valutazione sub lettera d) determina il punteggio reale attribuito all'offerta tecnica;

f) se nessuna offerta ottiene come punteggio reale, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi, è effettuata la riparametrazione dei punteggi (salvo vi sia una sola offerta ammessa), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione NON influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;

g) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;

h) è prevista una **soglia di sbarramento pari a 42** (dei 70 complessivamente a disposizione) considerata a seguito della riparametrazione sub punto f), pertanto il mancato raggiungimento di tale soglia (post riparametrazione) comporta l'esclusione della concorrente dalla fase relativa alla valutazione delle offerte economiche;

i) gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

L'elemento prezzo è costituito da un unico **ribasso percentuale** offerto sul costo medio orario del servizio (pari a € 18,50, IVA esclusa), con le seguenti modalità:

- all'offerta che presenta un ribasso maggiore verranno attribuiti **30 punti**.

Alle altre offerte sarà attribuito il relativo "punteggio definitivo" determinato mediante l'applicazione della seguente formula matematica:

$$PE = PE_{max} \times Rib_o / Rib_{max}$$

Dove

PE= Punteggio Economico

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

Rib_o= Ribasso offerto dal singolo concorrente

Rib_{max}= Ribasso massimo offerto

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

In caso di parità di punteggio, fra due o più ditte concorrenti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.

L'offerta vincola il suo proponente per un arco temporale di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del Codice
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Capitolo 5.2 Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924.

La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà presso la Sala gare del Settore Stazione Appaltante- Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, via Musei n. 32, mercoledì 10/01/2018 alle ore 10.00.

Eventuali modifiche saranno comunicate con le modalità di cui al paragrafo 3.13.

In base a quanto previsto in via transitoria dall'art. 216, comma 12, del Codice (ovvero nelle more dell'adozione della disciplina nazionale in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici), in conformità all'articolo 15-bis, comma 2, del Regolamento provinciale dei contratti (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2012 e successivamente modificato con deliberazioni n. 21/2015 e n. 27/2016), la Commissione di gara è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Stazione Appaltante.

La commissione di gara provvede, nella prima seduta pubblica e nelle eventuali sedute pubbliche successive, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, all'esame ed alla valutazione dei documenti ivi contenuti al fine di verificare il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui rispettivamente agli articoli 80 e 83, del Codice. Conclusa la verifica dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla pubblicazione in osservanza dei termini e modalità di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice e, successivamente, alla comunicazione ai candidati e ai concorrenti del provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o l'ammissione alla stessa, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dov'è possibile reperire il predetto atto.

La Commissione nella medesima seduta o nella seduta pubblica successiva provvede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica per la sola verifica della presenza della proposta tecnica.

Alle operazioni di gara che si svolgeranno in seduta pubblica, potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega, potranno far verbalizzare le loro osservazioni; in assenza di detta delega i presenti potranno solo assistere senza possibilità di intervento.

Terminate le attività sopra indicate, la Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione tecnica delle offerte, attribuendo i relativi punteggi anche in modalità offline sulla base dei criteri indicati negli atti di gara.

Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara, in seduta pubblica, data lettura ai punteggi tecnici, apre la busta telematica contenente l'offerta economica, dando lettura degli sconti offerti, attribuendo i punteggi economici in modalità offline e formulando la graduatoria provvisoria (punti tecnici + punti economici).

La Commissione quindi propone l'aggiudicazione della gara a favore del migliore offerente, salvo il caso in cui sia necessario procedere, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta a causa della presenza di offerte anormalmente basse secondo le modalità di cui al paragrafo 6.1. Resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 97, comma 6, del Codice.

Il calcolo per l'attribuzione dei punteggi potrà essere effettuato anche in modalità OFFLINE.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del citato Regolamento dei contratti.

Capitolo 6.1 Offerte anormalmente basse

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, Codice.

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture.

La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, Codice; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 Codice; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del Codice.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al "piano di sicurezza e coordinamento" di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.

La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del Codice).

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 09/04/ 2008, n. 81. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura la verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con il supporto della Commissione di gara (v. Linee guide ANAC n. 3/2016) in seduta riservata.

Capitolo 6.2 Soccorso istruttorio

§ 6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il mancato, l'inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione appaltante, formulate ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Capitolo 7.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

§ 7.1.1 Proposta di aggiudicazione

La Commissione di gara (individuata ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2, del Regolamento provinciale dei contratti), concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente Cap. 6., formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, rimettendo gli atti al dirigente del Settore

provinciale competente in materia di appalti (Direttore del Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta).

Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice) esclusivamente mediante consultazione della banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, comma 2, del Codice, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. La Stazione appaltante verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale dell'aggiudicatario, richiesti nel bando di gara.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del dirigente del Settore provinciale competente in materia di appalti, il quale provvede in tale sede alla verifica della correttezza delle operazioni svolte dalla Commissione di gara (art. 15 bis, comma 7, Regolamento provinciale dei contratti).

La proposta di aggiudicazione, come sopra approvata, è trasmessa alla Stazione Appaltante (Comune), ai fini dell'aggiudicazione.

§ 7.1.2 Aggiudicazione

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo della Stazione Appaltante (Comune) entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, Codice).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Conformemente all'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal Capitolato d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo 7.2.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie (art. 32, comma 8, Codice).

Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dalla Stazione Appaltante (Comune) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel Mod. A, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), Codice.

§ 7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del Codice, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Capitolo 7.2 Stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice il contratto è stipulato, in modalità elettronica mediante in forma pubblico-amministrativa.

Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del Codice.

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.

La Stazione appaltante si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, la Stazione appaltante lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la Stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice.

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dalla Stazione appaltante (Comune) ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del Codice. Copia della comunicazione sarà inviata anche alla S.U.A. per i relativi adempimenti.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autentificato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Capitolo 7.3 Garanzie definitive

Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell'art. 103, comma 1, Codice, una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, Codice).

Si richiamano le altre previsioni di cui all'art. 103 del Codice, nelle parti applicabili alla presente procedura.

Sezione 8. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del d.lgs. n. 196/2003. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Sezione 9. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l'istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: <http://www.provincia.brescia.it/accesso-agli-atti>

Sezione 10. Contenzioso

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia., nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi e Contratti-Lavori pubblici e opere), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del Codice).

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

Si precisa, ai sensi dell'art. 209 “Arbitrato” del Codice, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento non conterrà la clausola compromissoria.

Il Direttore del Settore della Stazione Appaltante
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
(Dott. Riccardo Davini)